

N° PAP-01585-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/04/2026 al 08/05/2026

L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

Ordinanza Dirigenziale N°: 169/2026 del 23/04/2026

Dirigente: Dott. ANDREA EUTERPIO

OGGETTO: ORDINANZA CESSAZIONE ATTIVITA' REG. PART. N. 25 DEL 23.04.2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE REG. PART. N° 25 DEL 23.04.2026

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, come risultante dall'istruttoria compiuta dal funzionario amministrativo responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, si evince che:

- con verbale di accertamento n. 18/PC/26 del 17.04.2026, trasmesso con la nota della Polizia Municipale n. 332/PC/2026 del 21.04.2026, acquisita al prot. generale dell'Ente il 22.04.2026 al n. 56491/2026, redatto dagli operatori del Corpo della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na) ed emesso nei confronti del sig. ***** nato a ***** il ***** e residente in ***** , alla via ***** , in qualità di legale rappresentante della Società ***** , con sede legale a ***** in via ***** , c.f./p.iva ***** , si contestava allo stesso l'attività di intrattenimento con attrazione dello spettacolo viaggiante (tipo Play Ground) alla via ***** all'interno dell'attività di somministrazione ad insegna ***** in Giugliano in Campania (Na), in violazione alle statuizioni normative di cui agli art. 68 e 69 TULPS (R.D. 773/1931) e art. 666 Codice Penale, in assenza di valido titolo abilitativo.

CONSIDERATO che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività, così come previsto dall'art. 17-ter TULPS e dall'art. 666 c.p.

RITENUTO di poter omettere la comunicazione di avviso avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza apprezzabili, né il contenuto del provvedimento potrebbe essere diverso da quello adottato.

VISTI

- il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n.773;
- l'art. 666 c.p.;
- l'art. 19 L. 241/90;
- l'art. 107 d.lgs 267/2000.

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. ***** , in premessa meglio generalizzato ed in qualità di legale rappresentante della società ***** , sopra meglio descritta, di **cessare, ad horas**, l'attività di intrattenimento con attrazione dello spettacolo viaggiante (tipo Play Ground) alla via ***** all'interno dell'attività di somministrazione ad insegna ***** in Giugliano in Campania (Na), per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio della stessa attività, in violazione alle statuizioni normative di cui agli art. 68 e 69 TULPS (R.D. 773/1931) e art. 666 Codice Penale, così come accertato dalla Polizia Municipale con SPV. n. 18/PC/26.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia ed i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale amministrativo regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971.n.1034;

-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

altresì che copia del presente provvedimento sia notificata a mezzo pec all'interessato (*****), al Comando di Polizia Municipale - Polizia Giudiziaria (protocollo.pm@pec.comune.giugliano.na.it), alla Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (tna21887@pec.carabinieri.it), al Commissariato della Polizia di Stato (dipps151.5500@pecps.poliziadistato.it), alla Guardia di Finanza (na1760000@pec.gdf.it), all'ASL NA2 Nord (dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it), all'UOD Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione Campania (uod.500202@pec.regione.campania.it), per quanto di rispettiva competenza.

La presente ordinanza perderà automaticamente efficacia nel caso di valido titolo abilitativo rilasciato dal Suap intestato allo stesso soggetto sanzionato, negli stessi locali e per la medesima attività sanzionata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Andrea Euterpio